



Decreto Dirigenziale n. 768 del 07/11/2014

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali

Direzione Generale 8 - Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile

Oggetto dell'Atto:

INGIUNZIONE DI PAGAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA EMESSA, AI SENSI DELLA LEGGE 24/11/1981, N. 689, E DELLE LL.RR. NN. 13/83, 54/85 E 17/95, PER ATTIVITA' ABUSIVA DI CAVA NEL COMUNE DI BATTIPAGLIA (SA), PARTICELLA 186 DEL FOGLIO DI MAPPA N. 1, NEI CONFRONTI DELLA DITTA DE. CAV. SRL E DELLA DITTA AGRIBUCCOLI - SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. PROPRIETARIA DEI TERRENI, RAPPRESENTANTE LEGALE PROTEMPORE, PER ENTRAMBE LE DITTE, SIG. CIRO VILLANI NATO A MONTECORVINO ROVELLA IL 01/09/1928 E RESIDENTE IN VIA CAVOUR N° 49 DEL COMUNE DI BATTIPAGLIA.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che il Dirigente dell'ex Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno con Decreto Dirigenziale n. 186 del 31/07/2013 ha intimato alla Ditta De. Cav. Srl, e per essa, al rappresentante legale sig. Ciro Villani nato a Montecorvino Rovella il 01/09/1928 e residente in Via Cavour n°49 del Comune di Battipaglia e allo stesso sig. Ciro Villani in qualità di legale rappresentante della ditta Agribuccoli - Società Agricola s.r.l. proprietaria dei terreni, l'attività abusiva di cava perché condotta in assenza di autorizzazione, per la quale ricorre l'applicazione dell'art. 28 - comma 1 della L.R. 54/85 e ss.mm.ii., che prevede l'irrogazione di una sanzione compreso tra un minimo edittale di €=3.098,74 e un massimo edittale di €=10.329,14=;
- che per detta infrazione è stato intimato alle sopracitate ditte, per la violazione del succitato art. 28 - comma 1 - della L.R. 54/85, il pagamento della sanzione prevista, in misura ridotta ai sensi dell'art. 6 della L.R. 13/83, per un importo complessivo di € =3.479,20=;
- che la contestazione comminata con D.D. n. 186 del 31/07/2013 è stata notificata in data 13/08/2014 alla Ditta De. Cav. Srl, e per essa, al rappresentante legale sig. Ciro Villani nato a Montecorvino Rovella il 01/09/1928 e residente in Via Cavour n°49 del Comune di Battipaglia e allo stesso sig. Ciro Villani in qualità di legale rappresentante della ditta Agribuccoli - Società Agricola s.r.l. proprietaria dei terreni ;
- che il Dirigente dell'ex Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno ha trasmesso, con nota prot. n. 791112 del 19/11/2013, rapporto ai sensi dell'art. 7 della L.R. 13/83;

VERIFICATA: la regolarità della contestazione ai sensi dell'art. 14 della legge n. 689/81 e dell'art. 4 della L.R. n. 13/83;

RILEVATO che

- che il trasgressore non si è avvalso della facoltà di pagamento della sanzione in misura ridotta, entro 60 gg. dalla notifica del verbale di accertamento, previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981 n. 689 e dall'art. 6 della L.R. n. 13 del 10/01/1983;
- la ditta intimata De.Cav. s.r.l. ha prodotto scritti difensivi e richiesta di audizione, alla quale, peraltro, pur ritualmente convocata con nota prot. 53517 del 24/01/2014, non si presentava;

CONSIDERATO che per il mancato pagamento della sanzione in misura ridotta non possa più applicarsi la sanzione più favorevole bensì quella prevista dalla D.G.R.C. n. 2273 del 18/05/99 in applicazione dell'art. 8 della L.R. n. 13/83;

TENUTO CONTO:

- che nella seduta del 02/07/2014, verbale n. 119, la Commissione, istituita dal Coordinatore dell'A.G.C. 15, ora Direzione generale per i Lavori pubblici e Protezione civile, preposta all'esame dei ricorsi fatti pervenire avverso sanzioni comminate per l'inosservanza delle vigenti disposizioni in materia di Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali, in base agli atti trasmessi dall'Ente accertatore, nel confermare l'abuso per quanto concerne il suo aspetto oggettivo, ha ritenuto che la fattispecie contestata sia riconducibile all'inosservanza di prescrizioni, e non all'attività abusiva di cava, con conseguente applicabilità dell'art.28, comma secondo, L.R. n.54/1985, in quanto il soggetto trasgressore risulta già destinatario di autorizzazione alla coltivazione di inerti in relazione al sito di cava interessato dal contestato abuso. Ciò anche sulla scorta della direttiva prot. n.0301337 in data 30.03.2007, a firma congiunta del Dirigente del Settore Cave e Torbiere e del Coordinatore A.G.C. 12 che ribadisce, perentoriamente, che l'art.28, comma primo si applica "ai soli casi di coltivazione di cava in totale assenza di autorizzazione";
- che nella suddetta seduta la Commissione ha determinato l'importo della nuova sanzione in € 1.446,08 oltre € 17,50 per spese, rientrando il calcolo dell'ingiunzione di pagamento nel caso di cui al punto II alla D.G.R.C. n. 2273/99, applicando alle aliquote previste nella stessa, i seguenti valori: "a" (gravità della violazione) = 0,45 (0,40+0,35); "b" (mancata rimozione stato antiggiuridico) =1,00; "c" (recidiva) = 0 pari, quindi, alla somma complessiva di € 1.463,58;

RITENUTO

- di procedere a diversa qualificazione dell'abuso contestato, secondo quanto sopra osservato, e determinare, in conseguenza, la sanzione a comminarsi;
- di richiamare e puntualmente confermare quanto osservato dalla Commissione di cui al Decreto Dirigenziale n.6/2008, riguardo alla fondatezza degli abusi contestati, nonché per quanto concerne la qualificazione di essi in termini di inosservanza di prescrizioni (L.R. n.54/1985 e ss.mm.ii.);
- di confermare l'importo della nuova sanzione come determinato dalla Commissione per complessivi =€ 1.463,58=;
- pertanto, per le motivazioni tutte contenute negli atti trasmessi dall'ente accertatore e nelle conclusioni della Commissione istituita con proprio D.D. n. 6/2008 di cui alla seduta del 02/07/2014, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge del presente provvedimento e che si intendono qui integralmente richiamate:

- La legge 24/11/1981 n. 689;
- L.R. 10/01/1983 n. 13;
- Le LL.RR. nn. 54/85 e 17/95;
- La delibera di G.R. n. 2273 del 18/05/1999 con la quale la Giunta Regionale, in relazione alla L.R. 10/01/1983, n. 13 – art. 8 – Ordinanza-Ingiunzione sanzioni amministrative – ha determinato i criteri di gradualità da applicare nell'ambito del Settore Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali;
- La D.G.R.C. n. 1904 del 22/10/2004;
- La delibera di G.R. n. 245 del 08/02/2008 con la quale la Giunta Regionale ha attribuito al Coordinatore dell'A.G.C. 15 - Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione Espropriazione -, la competenza per l'esame degli scritti difensivi, l'adozione delle ordinanze ingiunzioni/archiviazione oltre alla tenuta dello schedario dei trasgressori in materia di Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali;
- La nota prot. 0153306 del 22/02/2008 dell'A.G.C. 12 con la quale sono stati trasferiti all'A.G.C. 15 gli atti pendenti relativi alle sanzioni amministrative in materia di attività estrattive;
- Il Decreto Dirigenziale n 06/08 del Coordinatore dell'A.G.C. 15 - Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione Espropriazione – con cui si è istituita presso l'A.G.C. 15 la Commissione preposta all'esame dei ricorsi fatti pervenire da imprese avverso le sanzioni e/o ingiunzioni comminate per l'inosservanza delle vigenti disposizioni in materia di Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali;
- Il D.P. n. 224 del 31/10/2013 con cui il Dott. Italo Giulivo è stato nominato Direttore Generale ai Lavori Pubblici e Protezione Civile;

CONFERMA

lla contestazione dell'abuso, nei termini oggettivi di esso contestata dal Dirigente dell'ex Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno con il con D.D. n. 186 del 31/07/2013, e per l'effetto,

INGIUNGE

- alla Società De. Cav. Srl con sede in via S.S. 19 Km 2 – Battipaglia, legale rappresentante pro tempore sig. Ciro Villani nato a Montecorvino Rovella il 01/09/1928 e residente in Via Cavour n° 49 del Comune di Battipaglia (SA);
- alla ditta Agribuccoli - Società Agricola s.r.l., coobbligata solidale, proprietaria dei terreni, con sede in via Eboli Km 2 – Battipaglia, legale rappresentante pro tempore sig. Ciro Villani nato a Montecorvino Rovella il 01/09/1928 e residente in Via Cavour n° 49 del Comune di Battipaglia;
- di pagare, per le motivazioni di cui in narrativa, che qui s'intendono integralmente richiamate, quale sanzione amministrativa per le violazioni accertate, la somma di € € 1.446,08 (millequattrocentoquarantasei/08) oltre € 17,50 per spese (diciassette/50) per spese, pari ad un importo complessivo di € € 1.463,58=(millequattrocentosessantatre/58);

- versare la somma complessiva di € € 1.463,58 (millequattrocentosessantatre/58) sul c/c postale n. 21965181, intestato a Regione Campania – Servizio Tesoreria - Napoli, indicando nell'apposito spazio riservato al Codice Tariffa il codice identificativo 1530, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica della presente, indicando in causale "Mancata oblazione della sanzione amministrativa comminata con D.D. n. 186 del 31/07/2013 – Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno" con l'avvertenza che, in difetto, si procederà ad esecuzione forzata, con l'osservanza dell'art. 27 della L. 24/11/1981, n. 689 e dell'art. 12 della L.R. 10/01/1983, n. 13, mediante recupero coattivo delle somme dovute all'Amministrazione Regionale, maggiorate degli interessi di mora legali "medio tempore" maturati e delle spese di notifica, come stabilito dalla Delibera di Giunta Regionale n. 239 del 31/05/2011, per il tramite di Equitalia S.p.a., a mezzo iscrizione a ruolo e successiva riscossione. Il termine di pagamento è di 60 gg. se l'interessato risiede all'estero. Ai sensi dell'art. 10 della L.R. 13/1983, il Direttore Generale ai Lavori Pubblici e Protezione Civile su richiesta del trasgressore che si trovi in condizioni economiche disagiate, può autorizzare il pagamento della somma stessa in rate mensili da tre a trenta;

- dare comunicazione, entro il termine di 10 giorni dall'avvenuto pagamento (eventualmente via fax al n. 081/7963234), trasmettendo copia della relativa ricevuta al Presidente della Giunta Regionale per il tramite del Direttore Generale ai Lavori Pubblici e Protezione Civile – Via De Gasperi, 28- 80133 – Napoli;

Avverso il presente provvedimento, che costituisce titolo esecutivo, può essere proposta opposizione in carta semplice davanti all'Autorità Giudiziaria Territorialmente Competente individuata a norma dell'art. 22-bis della Legge n. 689/1981, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento. Il termine è di 60(sessanta) giorni se l'interessato risiede all'estero.

Per la notifica del presente provvedimento, al trasgressore e ad eventuali obbligati in solido, si procederà secondo quanto previsto dal Codice di Procedura Civile.

Il presente atto è trasmesso:

- all'U.D.C.P. per la pubblicazione sul BURC;
- all'Assessore ai LL. PP.;
- all'UOD Genio Civile di Salerno;
- al UOD Gestione Tecnico Amministrativa delle Cave, Miniere, Torbiere e Geotermia – Centro Direzionale Isola A/6 – 80143 – Napoli;

Il Direttore generale
Dr. Italo Giulivo